

Consorzio Tor Santi Quattro

“Lavori di realizzazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato E1 Anagnina, - opere di urbanizzazione primaria in Roma Capitale” nel Comune di Roma. Convenzione Urbanistica stipulata con il Comune di Roma, rep. N. 62470, racc. n. 19038, registrata in data 10 gennaio 2010 al n. 270-1T, per l’attuazione del Programma di Trasformazione Urbanistica denominato “E1 - Anagnina” e compensazione della sottozona “G3 (ex G4) Salone” in località Acqua Vergine.

Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Recepimento delle premesse

Articolo 2 Oggetto del contratto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

Articolo 4 Condizioni generali del contratto.

Articolo 5 Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e dei servizi.

Articolo 7 Penale per i ritardi

Articolo 8 Sospensioni o riprese dei lavori e/o dei servizi.

Articolo 9 Oneri a carico dell’Appaltatore.

Articolo 10 Contabilità dei lavori.

Articolo 11 Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 14 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 15 Collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 16 Risoluzione del contratto.

Articolo 17 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 21 Subappalto.

Articolo 22 Cessione del credito

Articolo 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 24 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Repertorio n.

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e successiva esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato "Programma di Trasformazione Urbanistica denominato E1 Anagnina"

CIG: 33767061F1 CUP: J81B11000220004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____ nella sede, dinanzi a me _____ Notaio..... senza l'assistenza dei testimoni, perché non richiesti, sono presenti:

da una parte

il Consorzio Tor Santi Quattro, con sede in Roma, Viale Giulio Cesare 14, C.F. 04720841008, in persona dell'Arch. Massimo Saliola, domiciliato per effetto della carica presso il Consorzio Tor Santi Quattro, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio stesso, tale nominato con (di seguito, per brevità, anche solo "Stazione Appaltante")

e, dall'altra,

- Carlo CITTADINI, nato a Roma (RM) il giorno 08.06.1975, codice fiscale CTTCL75H08H501H, in qualità di Amministratore Unico della società "CITTADINI S.r.l." con sede in Roma, Via Cassano allo Jonio n. 2 - 00178, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 200.000,00 (duecentomila/00), partita IVA 01915151003 e numero di iscrizione al

Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Roma 07947530585,
ed iscrizione al R.E.A. 636842, giusta i poteri ad esso spettanti ai sensi del
vigente statuto sociale in qualità di capogruppo mandatario del
raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto Notaio
Dott.ssa Marina Manzella Via B. Croce 42 00142 Roma , rep.
_____/racc. ____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti

imprese mandanti:

- Eva TESTICCIOLI, nata a Roma (RM) il giorno 31.10.1976, codice fiscale
TSTVEA76R71H501E, in qualità di Amministratore Unico della società
"C.E.S.A.I. – Costruzioni Edili Stradali Acquedotti Idrauliche S.r.l." con se-
de in Roma, Via Alfredo Sforzini n. 16 - 00123, ove è domiciliato per la ca-
rica, capitale sociale Euro 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00), par-
tita IVA 02300421001 e numero di iscrizione al Registro Imprese presso
la Camera di Commercio di Roma 01129990584, ed iscrizione al R.E.A.
387811 giusta i poteri ad essa spettanti ai sensi del vigente statuto socia-
le;

- Luciana D'ANDREA, nata a Pizzoli (AQ) il giorno 22.11.1959, codice fi-
scale DNDLCN59S62G726L, in qualità di Amministratore Unico della so-
cietà "R.I.T.I.A. – Romana Impianti Termici Idraulici Acquedotti S.r.l." con
sede in Roma, Via Santa Caterina Albanese n. 6 - 00173, ove è domiciliato
per la carica, capitale sociale Euro 20.800,00 (ventimilaottocento/00),
partita IVA 00910701002 e numero di iscrizione al Registro Imprese
presso la Camera di Commercio di Roma 00541420584, ed iscrizione al
R.E.A. 322661 giusta i poteri ad essa spettanti ai sensi del vigente statuto
sociale;

di seguito nel presente atto denominati semplicemente «Appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
.....ne sono personalmente certo.

PREMESSO

a) che con decreto n.____ del _____, è stato approvato il Progetto
Definitivo redatto dalla società (ing. Urzi).....
con sede in Roma, Via, 00100, concernente i lavori di
realizzazione dell'intervento denominato "Programma di Trasformazione
Urbanistica denominato E1 Anagnina , - opere di urbanizzazione primaria
in Roma Capitale" nel Comune di Roma" giusta Convenzione Urbanistica
stipulata con il Comune di Roma, rep. N. 62470, racc. n. 19038, registrata
in data 10 gennaio 2010 al n. 270-1T

b)che tale progetto è stato oggetto di verifica da parte della soc.
ITALSOCOTEC (Rapporto Conclusivo ex art. 54, comma del d.P.R.
207/2010, di data) ed è stato validato dal Presidente del
Consorzio Tor Santi Quattro con Verbale prot. n. 12 del 19.05.2011,
confermato in data 20 settembre 2011.

c) che, da quanto risulta dal suddetto Progetto Definitivo, per la
realizzazione dell'intervento oggetto del presente contratto, è stata
prevista una spesa totale di euro 12.035.091,10, di cui euro
11.548.133,55(eurondicimilionicinquecentoquarantottomilacentotrenta
tre/55) per l'esecuzione dei lavori, euro 128.375,60
(eurocentoventottomilatrecentosettantacinque/60) per la redazione
della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed euro 358.581,95

(eurotrecentocinquattottomilacinquecentottantuno/95) per oneri della sicurezza

d) che il Presidente del Consorzio Tor Santi Quattro, con decreto n. 2/2011 del 20.09.2011 di determina a contrarre ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ha indicato come procedura per l'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento sopra citato, la procedura concorsuale aperta da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

e) che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2011/S 194 del 08.10.2011 (rettifica n. 2011-179869 del 28.12.2011) e G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 121 in data 14.10.2011 (rettifica n.153/2011 in data 30.12.2011);

f) che tutta la documentazione di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara ed allegati) è stata pubblicata in data _____ sul sito internet del Consorzio Tor Santi Quattro www.consorziotorsantiquattro.it

g) che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta, la Commissione Giudicatrice di gara, nominata - ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., - ha dichiarato provvisoriamente aggiudicatario l'Appaltatore, che ha conseguito il maggior punteggio, equivalente all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo di complessivo di euro 8.410.702,66 di cui euro 8.052.120,71 per lavori e progettazione esecutiva, di cui euro 7.963.593,15 per i lavori ed euro 88,527,82 per la progettazione

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed euro 358.581,51 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

h) che l'aggiudicazione definitiva è intervenuta in data 1° ottobre 2012 con Decreto del Presidente del Consorzio Tor Santi Quattro n. 2/2012

i) che avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato proposto dalla IRCOP S.p.A., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la ICS Grandi Lavori S.p.A. e SO.CO.L.P. s.r.l., nonché da queste ultime società ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio rubricato al n. 9395/2012;

j) che le società ricorrenti hanno proposto una prima istanza di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 c.p.a. reiterata con successiva istanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a.;

k) che ambedue le istanze cautelari sono state respinte dal TAR del Lazio e solo per la seconda è ancora possibile la presentazione di ricorso in appello al Consiglio di Stato;

l) che non è stata ancora fissata l'udienza per la discussione nel merito del giudizio;

m) che nel corso delle fasi finali del procedimento di gara la Stazione Appaltante apprendeva che il Comune di Roma non aveva più la disponibilità dei terreni sui quali dovevano esitare le opere oggetto del presente contratto (rete fognaria ed opere viarie) per essere detti terreni sottoposti a sequestro penale ad istanza della Procura della Repubblica del Tribunale Penale di Velletri nell'ambito del procedimento penale n. 4340/2011 R.G. Procura della Repubblica di Velletri;

n) che ancor oggi il Comune di Roma non ha posto a disposizione le aree;

o) che dalla mancata disponibilità di dette aree potrebbe derivare una momentanea impossibilità di dar corso alle opere oggetto di appalto sino alla definizione del procedimento penale in questione o sino all'approvazione di eventuali varianti del progetto relativo alle opere di Connessione Esterne previste dalla Convenzione Urbanistica richiamata alla lettera a) della premessa;

p) che di tale circostanze le parti contraenti si dichiarano edotte e consapevoli;

q) che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, l'aggiudicazione è divenuta efficace in data _____ con Decreto del Presidente del Consorzio Tor Santi Quattro n._____, essendo stato verificato positivamente il possesso dei requisiti dell'Appaltatore dichiarati in sede di gara;

r) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il Presidente del Consorzio Tor Santi Quattro e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____;

s) che la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come da dichiarazione dell'Appaltatore saranno affidati alla soc. Progin, ing. Natalini e ing. Lucianetti in quanto appartenenti allo staff tecnico/raggruppati per la progettazione in qualità di mandanti/progettisti su indicazione dell'Appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, stipulano, ed io ricevo,

quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Recepimento delle premesse

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo ed accettate dalle Parti.

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto per la progettazione esecutiva, il coordinamento in fase di progettazione e l'esecuzione dell'intervento citato in premessa, relativo alla esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione del Programma di trasformazione urbanistica denominato E1 Anagnina - opere di urbanizzazione primaria in Roma Capitale", [oggetto della procedura di gara richiamata in premessa](#). L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nei termini, modi e condizioni indicati nella propria offerta, **nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (nel seguito «Codice dei Contratti») e del relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.**
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, [si precisa](#) :
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:33767061F1;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

J81B11000220004.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 8.410.702,66

(diconsi euroottomilioniquattrocentodiecimilasettecentodieci/66) di cui:

a) euro 88.527,82 come corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

b) euro 7.963.593,15 per lavori veri e propri;

c) euro 358.581,51 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

1. L'Appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere (per averli

esaminati e studiate in sede di presentazione di offerta di gara) e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi a corpo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni/forniture/servizi indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, l'Appaltatore **elegge** domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore degli Appaltatori raggruppati in **dell'Appaltatore RTI** saranno effettuati alla mandataria e ai mandanti, mediante **Bonifico Bancario per l'importo derivante dalla contabilità delle opere eseguite nel periodo, da ogni singola associata ed indicate nel rispettivo SAL.**

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore:

a. Cittadini S.r.l. il signor Carlo Cittadini, nato a Roma il 08.06.01975 autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

b. C.E.S.A.I. S.r.l. la signora Eva Testiccioli autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.

c. R.I.T.I.A. S.r.l. le signore Luciana D'Andrea e Damiana Giorgini sono autorizzate ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

a. Cittadini S.r.l. IT24W0832703255000000000710 acceso presso Banca di Credito Cooperativo ag. 147,

b. C.E.S.A.I. S.r.l. IT78F0200805183000400031914 acceso presso UNICREDIT Ag. Roma-Cesano,

c. R.I.T.I.A. S.r.l. IT98L0103039551000000565487 acceso presso Monte Paschi di Siena Filiale di Ciampino 8625,

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito

presso la Stazione Appaltante, a persona professionalmente abilitata e regolarmente iscritta all'Albo di categoria, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori e garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione, senza indennità di sorta per l'Appaltatore o per il suo rappresentante sostituito.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e dei servizi.

1. Dopo la stipula del presente contratto il Presidente del Consorzio Tor Santi Quattro

a) Immetterà l'Appaltatore nel compossesso dell'area interessata ai lavori. Tale immissione risulterà da verbale sottoscritto dall'Appaltatore, dal rappresentante della Committente e dal RUP;

b) trasmetterà tempestivamente all'Appaltatore

l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il progetto deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;

c) l'emissione dell'ordine di servizio è sottoposta alla condizione sospensiva della risoluzione della problematica circa la disponibilità per l'esecuzione delle opere di Connessione Esterne dei terreni sottoposti a sequestro penale, terreni sui quali devono esitare le opere oggetto del presente appalto.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro _____ (_____)

vedi offerta giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1 ed essere corredata dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;

b) deve essere redatta presso _____;

c) il progetto esecutivo dovrà essere validato ai sensi degli articoli dal 44 al 59 del d.P.R. 207/2010; in sede di validazione la Stazione Appaltante ha l'obbligo di verificare, in contraddittorio con le parti, che il Progetto Esecutivo sia conforme alla normativa

vigente e, in caso di opposizione di riserve, è tenuto a valutare, in relazione alle effettive motivazioni delle stesse, l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'apporto di varianti, ai sensi dell'art. 132 del Codice dei Contratti.

3. Il Progetto Esecutivo sarà tempestivamente approvato dalla Stazione Appaltante, previa verifiche e controlli di legge e di regolamento, e comunque, entro trenta giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

4. La Stazione Appaltante, se ne ravvisa la necessità, disporrà che l'Appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, come previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'Appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore.

5. Se il Progetto Esecutivo redatto dall'impresa, completo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato, non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna delle opere e dei servizi.

6. Per i motivi di cui al comma 1, Le opere saranno iniziate entro giorni 30 (trenta) giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

7. Il tempo utile per ultimare l'esecuzione dei lavori è fissato in _____
(_____) *vedi offerta* giorni naturali e consecutivi, così come
risultanti dall'offerta temporale presentata dall'Appaltatore e
decorrenti dalla data del verbale di consegna da parte della Stazione
Appaltante, *conseguente all'approvazione del progetto esecutivo.*

Articolo 7. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'inizio o
l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori è applicata:

- Una penale giornaliera di euro 80(ottanta) per ogni giorno di
ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo ~~con~~ ~~penale~~
~~giornaliera di euro 90,00 (euro novanta)~~ salvo il diritto di
risolvere il contratto, qualora il ritardo superi il termine essenziale
di gg. 30
- In caso di ritardo nell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale
giornaliera di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) con le modalità
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Trova applicazione
l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- una penale giornaliera di euro 4.000,00 (euro quattromila)
~~11.000,00 (euro undicimila/00);~~ (0,5 x euro 7.963.593,15 netto
dei lavori veri e propri esclusa la progettazione e gli oneri di
sicurezza) la penale sarà applicata con deduzione dall'importo del
conto finale. La ~~stessa~~ penale si applica salvo il diritto di risolvere
il contratto in caso di:

- Una penale giornaliera di euro 4.000 (quattromila) per ogni giorno di ritardo nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste. A tale scopo l'aggiudicatario l'Appaltatore sarà invitato a produrre preliminarmente un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione delle opere e dei servizi , integrativo ed esplicativo del cronoprogramma presentato in sede di offerta. così come risultanti dalla proposta d'offerta elaborata ed approvata.

- ~~1. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Trova applicazione l'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.~~

Articolo 8 Sospensioni o riprese dei lavori e/o dei servizi.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche. È altresì ammessa la sospensione dei lavori e/o servizi per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono la

esecuzione e/o la prestazione degli stessi a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei Contratti.

2. La sospensione dei lavori e/o servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori e/o servizi senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto la Stazione Appaltante a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori e/o servizi qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori e/o servizi, oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori e/o servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori e/o servizi previste dal Capitolato Speciale

d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e/o servizi e integranti le modalità di esecuzione e/o prestazione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ~~ad eccezione del comma 4.~~

5. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Articolo 9 Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e/o nei servizi e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e pulizia delle aree messe a disposizione per l'esecuzione delle opere e la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 18.

Articolo 10 Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello

contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11 Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei Contratti.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6, 6 bis e 7, del Codice dei Contratti.

Articolo 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

3. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla

necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. La Stazione Appaltante, per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, provvede al pagamento del corrispettivo, a favore dell'Appaltatore, **entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.**

All'Appaltatore, **per i lavori eseguiti**, alle condizioni previste dal Codice dei Contratti e dall'articolo 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, verranno corrisposti i pagamenti in rate di acconto bimestrali, di importo almeno pari a euro 200.000 (Euro duecentomila/centesimi 00). **Le rate d'acconto saranno pagate entro 30 giorni dalla data della fattura, emessa da ogni membro del RTI, per i lavori effettivamente svolti nel periodo e** sulla base di Stati di Avanzamento dei Lavori, **(SAL)** al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, e dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al **comma 2**

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **95% 5% (novantacinque per cento) (cinque per cento)** dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso

l'importo residuo è liquidato col conto finale;

t) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque giorni), per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

5. Il pagamento della rata di saldo, e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto, è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto dispone il D. Lgs 192/2012, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori . In ogni caso, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore

dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di quanto dispone il D. Lgs 192/2012, **trascorsi 30 giorni dalla data di emissione della fattura**, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella

misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15 Collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Trova applicazione l'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 Risoluzione del contratto.

Scioglimento del contratto.

1. La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi previste dall'art. 135 del Codice dei Contratti Pubblici (risoluzione per reati accertati e per decadenza dall'attestazione di qualificazione) e con le modalità ivi stabilite;
2. Parimenti, nelle ipotesi previste dall'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici e cioè nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, la Stazione Appaltante, nel rispetto delle modalità prevista da detta norma, potrà disporre la risoluzione del contratto;
3. In ogni caso la Stazione Appaltante, previa diffida ad adempiere da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, con termine per l'adempimento di giorni 15, nei seguenti casi:
 - a) Ritardo nella consegna del progetto esecutivo protrattosi oltre i trenta giorni o consegna di progetto esecutivo non approvabile
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori;
 - c) inadempimento alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato

motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) sub-appalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 evidenziate dal Coordinatore per l'esecuzione;

i) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione per fatto ad esso ascrivibile, è sempre tenuto al risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento.

5. Le parti convengono che la mancata messa a disposizione da parte del Comune di Roma dell'area destinata alle connessioni esterne o la mancata approvazione di una variante di progetto che consenta la realizzabilità delle opere oggetto di appalto, ai sensi di quanto indicato nei capi m),n). o),p) delle premesse, entro il termine di due anni a decorrere dalla data odierna, sarà causa di scioglimento consensuale del contratto . In tale ipotesi pertanto il rapporto contrattuale inter partes si scioglierà senza diritto delle parti a rimborsi o risarcimenti.

Articolo 17 Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo

non inferiore a quanto indicato al comma 2, la Stazione Appaltante deve nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che la Stazione Appaltante, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

c) Che il loro importo complessivo non sia superiore al venti per cento dell'importo contrattuale

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Ai sensi dell'art. 240bis , comma 1bis, del Codice dei Contratti, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 dello stesso Codice dei Contratti e del relativo Regolamento, siano stati oggetto di verifica.

5. E' sempre ammessa la transazione tra le parti, in forma scritta , ai

sensi dell'articolo 239 del Codice dei Contratti e nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente della Stazione Appaltante esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.

6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Roma con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei Contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e/o per la prestazione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC "dei componenti il R.T.I.

Cittadini S.r.l. emesso in data _____ numero _____

C.E.S.A.I. S.r.l. emesso in data _____ numero _____

R.T.I.A. S.r.l. emesso in data _____ numero _____

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori e/o nella prestazione dei servizi, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'Appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”, si prende atto che in relazione al soggetto nei riguardi delle imprese associate in RTI Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 suddetto, in base all'informazioni antimafia rilasciate: in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____ per l'impresa Cittadini S.r.l.
in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____ per l'impresa C.E.S.A.I. S.r.l.
in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____ per l'impresa R.T.I.A. S.r.l.

2. Gli Appaltatori riuniti in RTI dichiarano singolarmente di :
non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. Si dà atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso alla competente Prefettura la richiesta di informazioni antimafia con nota prot. n° _____ del _____, che è stata acquisita agli atti della Prefettura di _____; in data _____; sono pertanto trascorsi i previsti 45 giorni per cui la Stazione Appaltante può procedere alla stipula del contratto, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del Decreto legislativo 159/2011.

SE LA RICHIESTA NON FOSSE UNICA, SI RIPETONO I DATI di cui sopra

PER LE ALTRE DUE ASSOCIATE

Articolo 21 Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei Contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 37, comma 11, e dall'art. 118, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22 Cessione del credito.

L'eventuale cessione di credito derivante dal contratto deve essere preventivamente notificata dall'Appaltatore ed approvata dalla Stazione Appaltante. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del relativo certificato antimafia.

L'atto di cessione del credito deve essere effettuato con le formalità previste dall'art. 117 del D.lgs n. 163/2006 nonché dalla normativa applicabile e vigente in materia.

Resta espressamente inteso che il contratto di cessione del credito ed i movimenti finanziari tutti relativi ai crediti ceduti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., con conseguente obbligo di utilizzo dei conti correnti dedicati e della menzione dei codici CIG.

Articolo 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al ____ per cento dell'importo per lavori, del presente contratto

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle opere, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 24 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse

arreare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (_____).

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'Appaltatore, ovvero l'Appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata delle opere impiantistiche e servizi e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari all'importo del quindici per cento di quello progettato.

4. Il progettista titolare della progettazione esecutiva, ovvero l'Appaltatore stesso, devono altresì essere muniti, alla data della

sottoscrizione del presente contratto, di una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale che tenga indenne la Stazione Appaltante di ogni somma che questa sia tenuta a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'espletamento dell'incarico, ai sensi della L.24 marzo 2012, n. 27.

5. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) tutti gli elaborati afferenti la progettazione definitiva;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti e all'articolo 100, comma 31 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010 così come proposto in sede di gara;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, i suddetti documenti, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante Presso la sede di Viale Giulio Cesare 14, Roma

Articolo 26 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti e norme vigenti in materia e della loro incondizionata accettazione.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei Contratti, ferma restando l'espressa volontà delle parti contraenti di rinunciare, l'una

nei confronti dell'altra, a qualsiasi diritto od azione di tipo risarcitorio comunque conseguente alla avvenuta dichiarazione di inefficacia della aggiudicazione e del presente contratto. La presente pattuizione si intende essenziale.

Articolo 27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e tutti gli oneri connessi alla sua approvazione compresi quelli tributari e degli eventuali atti aggiuntivi, previsti dall'art. 139 del Regolamento 207/2010 e dall'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni, nonché le spese discendenti dalle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 compresi eventuali compensi per la verifica dei calcoli statici delle opere in c.a. e a quelli per il relativo collaudo statico, e comunque qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

E richiesto io,, ho ricevuto il presente atto, dandone lettura alle parti come sopra costituite, le quali, da me interpellate, lo

hanno dichiarato conforme alla propria volontà e lo confermano in ogni
sua parte.

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia su n.
__ fogli e n. __ righe sino a qui.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore